

REGIONE DEL VENETO



ULSS7  
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40  
36061 Bassano del Grappa (VI)  
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 2236 DEL 05/12/2025

DELIBERAZIONE  
del

## ***DIRETTORE GENERALE***

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI. dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO TRA L'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA E LA DITTA RT LUTECH S.P.A. PER L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE E ANTENNE RIPETITRICI DI SEGNALE RADIO DA COLLOCARE PRESSO L'OSPEDALE DI BASSANO DEL GRAPPA SULLA COPERTURA AL PIANO 12° E DI UN ARMADIO RACK DA COLLOCARE PRESSO IL LOCALE UTA DEL MEDESIMO PIANO.

IL DIRETTORE GENERALE  
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA  
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC SERVIZI TECNICHE PATRIMONIALI  
Anno Proposta: 2025    Numero Proposta: 2030/25

*Il Direttore dell'U.O.C Servizi Tecnici e Patrimoniali nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Daniele Panizzo*

---

Il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali riferisce quanto segue.

Premesso che:

- l'Azienda ULSS 7 Pedemontana è proprietaria esclusiva del complesso denominato Ospedale "San Bassiano" di Bassano del Grappa, Via dei Lotti n. 40, catastalmente individuato al Foglio 10, mapp. n. 1654, sub. 10;
- il Nucleo Operativo e Radiomobile della Legione "Carabinieri Veneto" – Compagnia di Bassano del Grappa (VI) con nota ns. protocollo 97221 del 15.10.2025 ha chiesto l'autorizzazione all'installazione presso idonei locali dell'Ospedale "San Bassiano", di apparecchiature di rete "HYPERLAN" destinate al supporto delle attività tecniche di polizia giudiziaria;
- nella medesima nota il Nucleo Operativo di Bassano del Grappa ha comunicato che l'intervento sarà effettuato dal personale tecnico della ditta RT LUTECH S.P.A., già incaricata e autorizzata dalla procura della di Vicenza per la gestione e manutenzione dei sistemi di supporto alle attività tecniche di polizia giudiziaria;

Considerato che:

- la ditta RT LUTECH S.P.A., in sede di sopralluogo, ha chiesto l'uso di una porzione di immobile per l'installazione di due antenne ripetitrici di segnale radio da collocare sulla copertura del 12° piano dell'Ospedale "San Bassiano" e di alcuni apparati elettronici da collocare all'interno di un quadro rack situato nel locale UTA del 12° piano;
- l'ULSS 7 Pedemontana, con nota pec ns. protocollo nr. 100857 del 27/10/2025 ha risposto alla richiesta del Nucleo Operativo di Bassano del Grappa dando il nulla osta alle seguenti condizioni:
  1. l'installazione è subordinata alla preventiva consegna di una sintetica documentazione di progetto per l'intervento in questione (relazione tecnica che riporti almeno la descrizione dell'intervento, i dati tecnici dei componenti del sistema, le modalità di installazione, la necessità di collegamento a terra delle antenne ai fini della protezione contro le scariche atmosferiche, etc.);
  2. l'alimentazione elettrica del sistema sarà fornita dalla rete preferenziale (in caso di blackout ENEL ci sarà una mancanza di tensione per il tempo di avvio del gruppo elettrogeno) mediante la messa a disposizione di un punto presa 220V – 16A protetto da interruttore MTD dedicato;
  3. le modalità operative per l'accesso ai locali e alle aree dovranno essere preventivamente concordate con il personale tecnico dell'ospedale.
- assieme alla nota pec nr. 100857 del 27/10/2025 è stata inviata una bozza di comodato, a titolo gratuito, con scadenza fissata a 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione, non rinnovabile automaticamente, per regolamentare l'utilizzo delle porzioni di immobile in questione;
- lo schema di contratto, come concordato tra le Parti, riporta i seguenti elementi essenziali:
  - individuazione dei siti di collocazione al piano 12° dell'Ospedale di Bassano del Grappa catastalmente individuato al Foglio 10, mapp. n. 1654, sub. 10, come contraddistinti nella planimetria allegata al contratto, per l'installazione di due antenne ripetitrici di segnale radio e di un armadio rack da collocare c/o il locale UTA;
  - durata del contratto: 5 anni dalla data di sottoscrizione, non tacitamente rinnovabile;
  - oneri a carico del Comodatario:
    - installazione delle apparecchiature radio;
    - manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature che non potranno mai essere realizzate in pregiudizio alle attività ospedaliere;

- le spese di registrazione del contratto di comodato, che saranno che saranno richieste dal Comodante ad avvenuta registrazione (effettuata dal Comodante);
- o oneri a carico del Comodante:
  - messa a disposizione dello spazio al piano 12° dell'Ospedale di Bassano del Grappa;
  - spese per l'energia elettrica di modesta entità.

Preso atto che con nota del 26.11.2025 (protocollo aziendale n. 111179 del 26/11/2025), il Nucleo Operativo e Radiomobile della Legione "Carabinieri Veneto" – Compagnia di Bassano del Grappa (VI) ha accettato le condizioni poste dall'Azienda ULSS7 Pedemontana;

Pertanto, per quanto sopra riportato il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali propone di approvare, nel testo allegato al presente provvedimento e di cui costituisce parte integrante, il contratto di comodato tra l'Azienda ULSS 7 Pedemontana e la ditta RT LUTECH S.p.A. per l'installazione di due antenne ripetitrici di segnale radio e di un armadio rack, da collocare presso l'Ospedale di Bassano del Grappa sulla copertura al piano 12°, i cui elementi essenziali sono riportati nelle premesse.

#### IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del Servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

#### DELIBERA

1. di approvare nel testo allegato al presente provvedimento e di cui costituisce parte integrante, il contratto di comodato tra l'Azienda ULSS 7 Pedemontana e la ditta RT LUTECH S.p.A. per l'installazione di due antenne ripetitrici di segnale radio e di un armadio rack, da collocare presso l'Ospedale di Bassano del Grappa sulla copertura al piano 12°, i cui elementi essenziali sono riportati nelle premesse;
2. di dare atto che la presente delibera è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e della L. 190/2012;
3. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/7/2022.

## CONTRATTO DI COMODATO

per l'installazione di un sistema ripetitore costituito da due antenne di segnale radio (da collocare nella porzione di copertura al piano 12° e da un armadio rack da collocare c/o il locale UTA presente al 12° piano, come da planimetria allegata (Allegato1)

\*\*\*\*\*

### TRA

l'AZIENDA ULSS N. 7 – PEDEMONTANA, in seguito denominato "**Comodante**", con sede in Bassano del Grappa, (VI), Via dei Lotti n. 40, C.F. e Partita IVA n. 00913430245, in atto rappresentata dal Direttore Generale dott. Carlo Bramezza, nato a Treviso (TV) il 04/05/1967, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda ULSS n.7 medesima

### E

La ditta RT Lutech S.p.A, in seguito denominato "**Comodatario**", con sede in Via Massimo Gorki 30/32C, 20092 Cinisello Balsamo Milano ITALY avente i seguenti riferimenti: P.IVA 02824320176 - Tel. +39 02 25427011 - [info@lutech.it](mailto:info@lutech.it)

#### PREMESSO che:

- Con nota protocollo 145/20-12/2013 in data 13 ottobre 2025 (protocollo ULSS7 97221/25 del 15/10/2025) la Legione Carabinieri "Veneto" – Compagnia di Bassano del Grappa (VI):
  - ha chiesto l'autorizzazione all'installazione presso idonei locali dell'ospedale "San Bassiano", di apparecchiature di rete "HYPERLAN" destinate al supporto delle attività tecniche di polizia giudiziaria;
  - ha comunicato che l'intervento sarà effettuato dal personale tecnico della ditta RT Lutech S.p.A. già incaricata e autorizzata dalla procura della repubblica di Vicenza per la gestione e manutenzione dei sistemi di supporto alle attività tecniche di polizia giudiziaria;
- Il Comodante è proprietario esclusivo del complesso denominato Ospedale "San Bassiano" di Bassano del Grappa, Via dei Lotti n. 40, catastalmente individuato al Foglio 10, mapp. n. 1654, sub. 10;
- il Comodatario, in sede di sopralluogo, ha chiesto l'uso di una porzione di immobile per l'installazione di una antenna ripetitrice di segnale radio (da collocare nella porzione di copertura al piano 12°) e di alcuni apparati elettronici da collocare all'interno di un quadro Rack esiste c/o il locale UTA presente al 12° piano, come da planimetria allegata (Allegato1);

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

#### Art.1-Premesse

Le Parti riconoscono la premessa narrativa come parte integrante del presente atto valida a ogni effetto di legge.

#### Art.2-Oggetto e Finalità

Il Comodante, prendendo atto delle finalità di SUPPORTO ALLE ATTIVITA' TECNICHE DI POLIZIA GIUDIZIARIA, concede in **comodato a titolo gratuito** al Comodatario, che accetta, l'uso di parte ben individuata e identificata in colore rosso nella planimetria allegata (Allegato 1)

dell'immobile sito in Bassano del Grappa (VI), via Dei Lotti n. 40, identificato catastalmente al C.F. al foglio 10, mapp. n. 1654, sub 10.

Le porzioni concesse in comodato d'uso (che sono pertinenti l'attività del Comodatario, con diritto di accedervi per il tramite delle parti comuni del fabbricato, previo consenso del comodante) sono le seguenti:

- parte di copertura del piano 12° per l'installazione di una antenna ripetitrice di segnale radio;
- parte del locale UTA presente al 12° piano per l'installazione di alcuni apparati elettronici da collocare all'interno di un quadro Rack esiste.

### **Art.3-Destinazione e utilizzo**

La porzione dell'immobile come sopra indicata, potrà essere utilizzata dal Comodatario esclusivamente per l'installazione e per l'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature radio come sopra indicate. Viene esclusa fin d'ora qualsiasi altra attività diversa da quella prevista ed il Comodatario si obbliga a non destinare la porzione del bene in parola per scopi differenti.

### **Art.4-Durata**

La durata del presente contratto è stabilita non oltre **cinque anni** con decorrenza dalla data di sottoscrizione; il contratto non è tacitamente rinnovabile. L'eventuale richiesta di rinnovo del contratto dovrà pervenire al Comodante almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza. La restituzione dei beni oggetto del presente contratto dovrà avvenire alla scadenza del periodo di utilizzo, o a semplice richiesta del comodante, la quale dovrà però avvenire mediante comunicazione scritta.

### **Art.5-Obblighi**

L'attività di installazione delle apparecchiature radio deve risultare totalmente a carico del Comodatario e in ogni caso tali apparecchiature non dovranno recare disturbo agli impianti ospedalieri esistenti. Il Comodante, si riserva la facoltà di modificare la posizione della suddetta apparecchiatura durante la durata del comodato per future esigenze non prevedibili dall'Azienda Sanitaria. Gli oneri derivanti dallo spostamento, saranno a carico del Comodatario che agevererà il Comodante su richiesta.

Le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature radio non potranno mai essere realizzate in pregiudizio alle attività ospedaliere e degli altri comodatari, evitando in particolare sovrapposizioni di iniziative che possano precludere l'accesso e la frequentazione dei locali dell'Ospedale. Preliminarmente ad ogni accesso ai fabbricati il Comodante dovrà essere preventivamente informato da parte del Comodatario così da poter eventualmente garantire la presenza di un proprio delegato. Nei casi particolari ove sia necessario l'immediato intervento tecnico di urgenza per cause di pubblica incolumità, il Comodatario potrà intervenire nell'immediato per ripristinare eventuali guasti tecnici, con invio di successiva immediata notifica al Comodante.

Si stabilisce espressamente il divieto assoluto per il Comodatario di concedere a terzi il godimento, neppure temporaneo e comunque a nessun titolo (comodato, locazione, o a qualsiasi altro titolo), anche solo parzialmente, dei beni oggetto del presente comodato e di cedere a terzi, a qualunque titolo, il presente contratto, pena la decadenza del contratto stesso.

Il Comodatario dichiara di aver preso visione della porzione del fabbricato in ogni sua parte e di averne constatato il perfetto stato di conservazione e manutenzione, di averlo trovato del tutto

idoneo all'uso pattuito ed immune da qualsiasi vizio o imperfezione ed in tale stato si obbliga a restituirlo alla scadenza del comodato, salvo il normale deterioramento a seguito dell'uso.

Eventuali modifiche da apportare alle strutture concesse in uso devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dal Comodante. Il Comodatario dichiara espressamente di manlevare il Comodante da qualsiasi responsabilità e onere legati alle eventuali modifiche apportate alle strutture e all'utilizzo delle stesse, nonché da ogni altro onere o sopravvenienza connessi a tale utilizzo.

Al termine del contratto, il Comodatario dovrà provvedere alla rimozione di qualsiasi apparecchiatura radio installata e relativi collegamenti, salvo richiesta di rinnovo come meglio descritto all'Art.4.

Gli oneri derivanti dalla rimozione, saranno a carico del Comodatario.

#### **Art.6-Stato dei locali**

Il Comodatario è tenuto a custodire e a conservare tutti i beni mobili e immobili oggetto del presente comodato ed è direttamente responsabile verso il Comodante dei danni causati agli stessi e di quelli causati alle persone, sia terzi che soci.

#### **Art.7-Assicurazioni e garanzie**

Il Comodatario si obbliga a stipulare, a proprie spese, opportuna assicurazione presso una Compagnia Assicuratrice di primaria importanza e per un congruo massimale contro tutti i rischi che possano gravare sull'immobile e per responsabilità civile verso terzi, e ad esibire la polizza e le ricevute di pagamento dei premi su richiesta del Comodante.

Il Comodatario si assume ogni responsabilità civile, penale e fiscale per quanto concerne le attività svolte nell'immobile concesso in comodato e solleva per tanto da ogni responsabilità il Comodante. In particolare si impegna a richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività e ad ottemperare alle disposizioni di legge in materia.

Il mancato rilascio anche di una sola delle predette autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività sarà causa di risoluzione del presente contratto.

Nessun corrispettivo è dovuto per l'occupazione e l'uso dell'immobile, compreso altresì la quota parte di spesa dell'utenza elettrica relativa al funzionamento delle apparecchiature radio. Sono a carico del Comodatario le spese di manutenzione ordinaria, e tutte le riparazioni che si rendessero necessarie per l'uso dei beni oggetto del presente contratto.

Resta inteso che, per effetto della conclusione del rapporto, della cessazione dell'attività da parte del Comodatario, lo stesso non potrà vantare diritti sulle strutture, sulle attrezzature di proprietà del Comodante né, in deroga a quanto stabilito dal codice civile all'art. 1808, avanzare alcun diritto al rimborso delle eventuali spese straordinarie sostenute per interventi migliorativi da esso apportati alle strutture e/o alle attrezzature.

Il Comodatario si obbliga a mantenere inalterata la destinazione di quanto viene affidato e consegnato, nonché a pagare o a rimborsare, su richiesta del Comodante (entro 30 giorni dall'esibizione di apposito documento comprovante l'avvenuto pagamento), ogni eventuale gravame di tasse e imposte relative e inerenti i beni installati; le parti espressamente escludono che il predetto pagamento o rimborso costituiscano un corrispettivo per la presente concessione.

Il Comodatario si impegna ad operare affinché nell'ambito della struttura venga mantenuto un comportamento consono alla civile convivenza e alla morale. In caso contrario è data facoltà al

Legale Rappresentante del Comodante di revocare la concessione mediante comunicazione scritta alla Controparte.

L'inadempimento anche parziale del Comodatario relativamente ad uno dei patti di cui al presente contratto, produrrà ipso-jure la sua risoluzione, a norma dell'art. 1456 del Codice Civile.

**Art.8-Modifiche contrattuali**

Qualunque modifica del presente contratto può aver luogo ed essere approvata solo mediante atto scritto.

**Art.9-Rinvio alla normativa generale**

Per quanto non previsto nel presente contratto, le parti si rimettono alle disposizioni degli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile e della Legislazione in materia di comodato.

**Art.10-Registrazione e spese**

La registrazione del presente atto verrà eseguita a cura del Comodante, con successiva richiesta di rimborso al Comodatario delle spese sostenute per la registrazione nella misura del 100%.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Comodante**

AZIENDA U.L.S.S N. 7 PEDEMONTANA  
(dott. Carlo Bramezza)

**Il Comodatario**

RT Lutech S.p.A.

---

---

ALLEGATO 1  
PIANO COPERTURA  
SCALA 1:500

